



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA

Sezione civile

in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Enrico Polimeni, ha pronunciato, la seguente la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2008 tra:

, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabiani

Attrice

e

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv.

Convenuta

Oggetto: contratti bancari.

Conclusioni: all'udienza del 26 giugno 2017 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale.

Fatto e Diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (d'ora innanzi, *breviter*, B.N.L.) e, premesso:

- che il poi aveva acceso un articolato rapporto contrattuale presso la filiale di macerata della B.N.L., nell'ambito del quale l'istituto di credito aveva concesso un'apertura di credito, variamente composta, regolata sul conto corrente n. acceso il 6 dicembre 1982 ed estinto il 20 gennaio 2004;

- che, in particolare, il conto era stato originariamente acceso dalla cui era subentrata in seguito a fusione per incorporazione la che, a sua volta, aveva poi mutato la ragione sociale in

- che, in base all'art. 7, comma 3°, delle norme generali, il saggio di interesse era disciplinato mediante rinvio alle condizioni abitualmente praticate su piazza;

- che la B.N.L. aveva trimestralmente capitalizzato gli interessi passivi in violazione



dell'art. 1283 c.c. nonché, sempre con cadenza trimestrale, addebitato spese di chiusura periodica del conto in mancanza di qualsiasi pattuizione;

- che la B.N.L. aveva altresì addebitato interessi superiori a quelli di cui all'art. 117 T.U.B. per il periodo successivo all'1 gennaio 1994, data di entrata in vigore della predetta normativa, nonché commissioni di massimo scoperto in mancanza di espressa pattuizione scritta;

ha concluso, previo accertamento dell'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della applicazione di interessi ultralegali in violazione dell'art. 117 T.U.B., dell'addebito di somme per commissioni di massimo scoperto e per chiusura periodica del conto, chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di € 25.079,89.

Costituitasi in giudizio, B.N.L. ha contrastato l'avversa pretesa chiedendone il rigetto.

Istruita in via documentale nonché tramite la disposizione di C.T.U. contabile, tuttavia rimasta senza seguito, la causa è una prima volta ritenuta in decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 15 marzo 2016.

Con sentenza non definitiva del 30 settembre 2016 il Tribunale ha così disposto:

*“1) **accerta e dichiara** la nullità del contratto di apertura di conto corrente del 6 dicembre 1982 n. 6403 già in essere tra _____ e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nella parte in cui è prevista: la determinazione dei tassi di interessi con rinvio all'“accordo interbancario” e “alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di Credito sulla piazza”; la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori; la commissione di massimo scoperto e le spese di chiusura periodica;*

*2) **rigetta** le eccezioni di prescrizione e di decadenza sollevate dalla parte convenuta;*

*3) **rimette** parti e causa in istruzione con separata ordinanza;*

*4) **spese** al definitivo.”*

Eseguita nel successivo corso del processo C.T.U. contabile per la ricostruzione del rapporto di conto corrente n. _____ con esclusione degli interessi convenzionali, della capitalizzazione non solo trimestrale ma financo annuale degli stessi, delle commissioni di massimo scoperto nonché delle spese di chiusura periodica del conto, la causa è nuovamente ritenuta in decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 26 giugno 2017 come da relativo verbale.

Atteso il contenuto della sentenza non definitiva emessa in corso di causa, in questa sede occorre solo procedere all'accertamento delle somme addebitate in conto corrente in virtù delle clausole illegittime di cui è stata dichiarata la nullità.

Ciò detto, è da rilevare che il C.T.U., all'esito della ricostruzione contabile del rapporto, correttamente condotta, esente da vizi logici e/o giuridici, tenuto conto dei chiarimenti resi all'udienza del 9 maggio 2017, con esclusione del computo degli interessi convenzionali, della capitalizzazione trimestrale e anche annuale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto nonché delle spese di chiusura periodica del conto, ha accertato una



complessiva somma indebitamente posta a carico del correntista di € 16.814,21 come da relativo conteggio di cui all'allegato 2 alla perizia elaborato conformemente al quesito posto con l'ordinanza del 30 settembre 2016.

Le operazioni di ricalcolo, infatti, sono state effettuate a decorrere dall'estratto di c/c o dal conto scalare più risalente prodotto in atti, prendendo a riferimento il saldo ivi risultante e, là dove la documentazione in atti è risultata lacunosa per periodi intermedi, procedendo al calcolo per blocchi, considerando come saldo iniziale quello risultante dal successivo estratto o conto scalare da cui riprende la serie storica, in quanto, essendo il correntista ad agire per la ripetizione, sullo stesso grava l'onere di dimostrare che il saldo da cui riprende la serie sia l'effetto di addebiti illegittimi e quindi, prima ancora, l'onere di dimostrare gli addebiti medesimi. Conseguentemente, le lacune non possono che andare a discapito di parte attrice senza comportare, nei suoi confronti, alcun tipo di vantaggio nella ricostruzione contabile del rapporto. In definitiva, posto che nella specie parte attrice non ha versato in atti l'intera serie storica degli estratti di conto corrente o dei conti scalari e che comunque la documentazione prodotta, in ogni caso proveniente dalla Banca, non è stata oggetto di contestazione, atteso che il C.T.U. ha correttamente proceduto nell'analisi contabile per blocchi, le risultanze peritali sono senz'altro utilizzabili nella presente sede decisoria. Né la Banca ha allegato e tantomeno dimostrato, come sarebbe stato suo onere fare in quanto fatto impeditivo (art. 2697² c.c.), che nei periodi intermedi sono state effettuate movimentazioni di denaro in favore del correntista tali da elidere gli effetti dei pregressi illegittimi addebiti.

In definitiva la Banca convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 16.814,21 oltre ad interessi nella misura legale a far data dalla notificazione della domanda sino al saldo effettivo.

Le spese di lite, atteso che la somma riconosciuta a parte attrice è inferiore a quella oggetto di domanda, devono essere dichiarate compensate per un quarto, mentre per i residui tre quarti, come liquidati in dispositivo, devono essere poste a carico di parte convenuta prevalentemente soccombente.

Le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, devono invece essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. _____, così decide:

- 1) **condanna** parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 16.814,21 oltre ad interessi nella misura legale a far data dalla notificazione della domanda sino al saldo effettivo;
- 2) **compensa** per un quarto le spese di lite e **condanna** parte convenuta alla rifusione in favore dell'attrice dei residui tre quarti liquidati in € 388,07 per esborsi e in € 4.598,25 per compensi oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge



- 3) **pone definitivamente** a carico di parte convenuta le spese di C.T.U. come liquidate con separato decreto.

Così deciso in Macerata il 30 ottobre 2017

Il Giudice
(Andrea Enrico Polimeni)

